

• **travisamento, contraddittorietà ed illogicità, errata valutazione dei presupposti**

L'ordinanza è diretta a prevenire un "problema igienico-sanitario" ma proprio l'autocaravan è un autoveicolo dotato di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio.

• **inefficace pubblicazione del provvedimento**

La segnaletica stradale, nel caso di specie, era del tutto assente mentre vale ricordare che, conformemente all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, tra i presupposti di legittimità di ordinanze contingibili e urgenti, vi è tra gli altri obblighi, quello della efficace pubblicazione del provvedimento nei casi in cui lo stesso non abbia carattere individuale. Essendo evidente che l'ordinanza in questione ha una portata generalizzata a tutti gli utenti del territorio comunale e, come tale, doveva essere portata adeguatamente a conoscenza degli utenti e resa conoscibile agli stessi.

Al contrario, la segnaletica stradale verticale non insisteva nel luogo ove avevo parcheggiato.

Per quanto sopra detto, è incontrovertibile che l'opponente, non poteva avere percezione d'illecito. In questo specifico caso è configurabile la cosiddetta "buona fede" in quanto la mancata coscienza dell'illiceità deriva non dall'ignoranza della legge ma da un elemento positivo, cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità.

Quale comune cittadino, l'opponente ha assolto al dovere d'informazione con la normale ed ordinaria diligenza e, a confermare detto aspetto, troviamo la sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del Vice Pretore Onorario di Tempio Pausania - Sezione distaccata di La Maddalena, che in data 4 marzo 1997, ha accolto il ricorso dei camperisti contravvenzionati e condannato l'amministrazione a pagare £ 1.523.000 di spese processuali, più gli oneri accessori.

Di rilievo le motivazioni e, in particolare, quella conclusiva dove si legge " .. non può loro ascrivere l'inosservanza di una norma, di carattere locale, non debitamente resa conoscibile dall'Autorità Amministrativa, tenuta peraltro a tale onere.

Con ciò si ritiene di annullare le ordinanze ingiunzioni opposte e condannare la soccombente Autorità Amministrativa a rifondere le spese di giudizio".

In via generale, l'autorità amministrativa, nell'esercizio delle sue ampie potestà pubbliche, nel valutare gli interessi pubblici e privati in gioco, può comprimere degli interessi ma deve fornire una ampia e dettagliata motivazione delle ragioni della propria scelta, garantendo in tal modo all'azione amministrativa la dovuta trasparenza al cospetto dei cittadini/utenti.

TUTTO CIO' PREMESSO, QUINDI, CONFIDAVAMO CHE IL PRETORE pronunciasse una sentenza che annullasse in ogni sua parte il Decreto Penale di Condanna n. 71/96 datato 9 gennaio 1996.

COSI' NON È STATO MA A RIMETTERCI, ALLA LUNGA, È PROPRIO LA SARDEGNA E I SARDI CHE SARANNO COSTRETTI ANCORA AD EMIGRARE NEL CONTINENTE.

CAMBIARE È POSSIBILE, BASTA UN POCO DI AUTOCRITICA, INCONTRARE I SINDACI A LIVELLO LOCALE, UTILIZZARE I DOCUMENTI CHE ABBIAMO DISTRIBUITO E CHE DISTRIBUIREMO PER EVIDENZIARE L'UTILITA' DI FONDERE IL TURISMO INTEGRATO CON LA PROTEZIONE CIVILE.

CAMBIARE È POSSIBILE,  
BASTA ADERIRE E FAR ADERIRE  
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
*Coordinamento Camperisti*

**Quota sociale minima 1999**  
*per equipaggio e per anno solare*  
**£ 50.000**

**La quota sociale può essere versata:**

- sul **c/c postale** n. 25736505 – intestando al Coordinamento Camperisti - 21/r, Via San Niccolò - 50125 Firenze
  - con **assegno bancario non trasferibile** a Vincenzo Niciarelli - 2/e, Via IV Agosto 50018 Scandicci FI
- nelle mani di soci e/o club autorizzati.

**Pier Luigi Ciolli**